

**TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n° xxx al Ruolo Generale e. vertente

tra

omissis SRL (avv. omissis ed omissis)

e

omissis BANCA spa (avv. omissis)

-ATTRICE-

-CONVENUTA-

omissis srl agisce nei confronti di omissis Banca spa onde ottenere -in relazione al contratto di mutuo ipotecario n°xxx stipulato con la convenuta in data 29 gennaio 2007, ancora in essere- in dipendenza dei vizi contrattuali allegati tramite apposita perizia di parte, la restituzione di quanto corrisposto in esubero rispetto al dovuto, previa eventuale compensazione con altrui ulteriori crediti.

La Banca, costituita, si oppone.

Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.

Depositate le memorie ex art.183 co.6° cpc, la causa è stata immediatamente inviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti:

omissis srl

“insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e in subordine chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale - accertare e dichiarare la mancanza e/o indeterminatezza dell'I.S.C. convenuto da omissis Banca S.p.A. e la violazione degli obblighi previsti dalla normativa settoriale di cui al TUB e dagli artt. 1284, 1346, 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 cod. civ., e per l'effetto, rideterminare gli interessi sul contratto di finanziamento al tasso BOT, e per l'effetto, condannare omissis Banca S.p.A. alla restituzione di Euro 790.223,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi normativi specificati in atti e per l'effetto, rideterminare gli interessi su tutto il contratto di finanziamento al tasso legale, e per l'effetto condannare omissis Banca S.p.A. alla restituzione dell'importo di Euro 645.404,50, corrisposti da omissis S.r.l. a titolo di interessi o la diversa maggior o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o compensare il suddetto importo dovuto da omissis Banca S.p.A. con ogni eventuale importo dovuto da omissis S.r.l. per canoni scaduti e impagati.

In ulteriore subordine: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo in esame che prevedono l'esercizio di un'opzione Floor e condannare la convenuta al pagamento di Euro 196.711,93 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, in favore di omissis s.r.l. oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

In estremo subordine: - accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 cod. civ. da parte di omissis Banca S.p.A. e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito da omissis S.r.l. quantificato in Euro 34.422,15, equivalenti ai costi impliciti scaturiti dall'errata rappresentazione dell'I.S.C. da parte della Banca.

In ogni caso: - condannare omissis Banca S.p.A. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”.

omissis Banca spa:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- Rigettare integralmente tutte le domande attoree, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, condannando l'attrice al rimborso in favore della banca convenuta delle spese e compensi del giudizio, quest'ultimi maggiorati delle spese generali, iva e cpa come per legge, ivi comprese le spese di c.t.p. in denegata ipotesi di ammissione della c.t.u., alla quale ci si oppone”.

OSSERVA

1) L'assunto di parte attrice si fonda sui rilievi del proprio CTP, che ha sottoposto ad analisi il contratto, in esso ravvisando:

a) la “mancata e/o inesatta indicazione” dell'indicatore sintetico di costo (ISC); che, secondo prospettazione, imporrebbe la rideterminazione degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall'art.117 TUB o, in subordine, legale;

b) la presenza di una clausola c.detta “floor” -che, inserita in contratti a tasso variabile, rende al di sotto di un certo saggio convenzionalmente pattuito il credito da interessi della banca insensibile alle oscillazioni in ribasso del parametro esterno di computo assunto in contratto-; che secondo prospettazione, sarebbe nulla perché costituente uno strumento finanziario derivato, privo dei requisiti formali e sostanziali della categoria di appartenenza;

c) l'originaria mancanza di un piano di ammortamento (poi redatto nel corso del rapporto), che, secondo prospettazione, costituirebbe a sua volta violazione determinante il ricalcolo degli interessi ex art.117 TUB.

Si esaminano, quindi, partitamente tali rilievi.

2) L'assunto sub a) non è affatto condivisibile.

L'Indicatore Sintetico del Credito, o ISC, in relazione a mutui, anticipazioni bancarie, contratti riconducibili alla categoria ‘altri finanziamenti’ ed aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, nella normativa settoriale è denominato TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale, noto anche come TEG, tasso effettivo globale).

ISC e TAEG sono, comunque, sostanzialmente equivalenti, e condividono il fine di esprimere il costo totale effettivo del servizio bancario offerto, onde consentire al cliente di conoscere preventivamente tale costo, anche a fini di comparazione delle offerte equivalenti presenti sul mercato.

In particolare, il TAEG è costituito da un valore espresso in termini percentuali rispetto al capitale finanziato, su base annua, che somma al saggio nominale annuo della componente interessi (TAN) un ulteriore tasso, che esprime in misura percentuale, rispetto alla medesima frazione temporale, il rapporto fra il capitale e gli altri costi accessori del credito.

Il TAEG (così come l'ISC) non è pertanto un tasso contrattuale propriamente inteso, quanto piuttosto una informazione sintetica del complesso dei costi derivanti al cliente per effetto delle previsioni negoziali. Esso, pertanto, non appartiene al contenuto naturale del contratto.

2.1) Esso, inoltre, non può neppure dirsi incluso nel contenuto tipico dei contratti di finanziamento come determinato dalla Banca d'Italia, a tanto facoltizzata dall'art.117 co.8° TUB, che sanziona di nullità i contratti difformi.

Invero, tutta la normazione coinvolta nella sua genesi e disciplina appartiene al sistema di regole della pubblicità, non del contenuto del contratto; a partire dalla genesi regolamentare, che si rinviene nella delibera CICR del 4 marzo 2003, resa nel segno della “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari”. In seguito, l'art.121 co.3° TUB, introdotto dal Dlgs n°141/10, ha assegnato alla Banca d'Italia il potere di stabilire, in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, e ciò è stato fatto con l'adozione di disposizioni sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, via via modificate, nella cui Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, è stabilito il metodo di calcolo, con disciplina estesa anche al di fuori del credito ai consumatori, a “i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria ‘altri finanziamenti’ e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio” dal par.8 della Sez. II.

Al di fuori dalla materia del credito ai consumatori, le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia non prevedono che il TAEG sia indicato nel contratto, ma soltanto nel foglio informativo e nel documento di sintesi (Sez. II, par. 8) e che quest'ultimo costituisca parte integrante del contratto solo “in presenza di un accordo delle parti in tal senso” (Sez. II, par. 7).

2.2) In definitiva, il TAEG:

- sul piano sostanziale, non costituisce un costo contrattuale, ma la sua rappresentazione unitaria;
- sul piano formale, non costituisce elemento appartenente al contenuto tipico del contratto, come determinato dalla Banca d'Italia.

Ne consegue l'estraneità ontologica del TAEG dal campo di applicazione dell'art.117 TUB, che riguarda tassi d'interesse, prezzi, condizioni e clausole necessarie del contratto.

2.3) L'erronea od omessa indicazione del TAEG, infine, non è autonomamente sanzionata dalla legge nei contratti non soggetti alle regole di protezione del consumatore - che certamente non possono trovare applicazione nel caso di specie, in favore della srl attrice.

Invero, per i contratti stipulati con i consumatori, l'art. 125-bis TUB co. 7, introdotto dal medesimo Dlgs n°141/10, ha previsto, in relazione a siffatte evenienze, l'applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, con l'importante precisazione che "nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".

La circostanza che il legislatore della riforma non abbia previsto analoga sanzione per errori od omissioni informative concernenti il TAEG (o l'ISC) relativo a contratti stipulati al di fuori di tale perimetro soggettivo della clientela è indicativa della volontà della legge di mantenere differenti regole nei due ambiti: una lettura dell'art.117 TUB in chiave sostanzialmente equivalente all'art.125-bis renderebbe del tutto ingiustificata, per inutile sovrabbondanza, l'introduzione della specifica disciplina dei consumatori.

2.4) In definitiva, al di fuori della disciplina consumeristica, "in tema di mutui, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità." (così, Cass n°26585 del 2022).

La sua erronea o mancata indicazione costituisce certamente una alterata rappresentazione del costo complessivo al cliente; che però rileva unicamente sul piano generale, quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti).

3) Del pari infondata è la prospettazione di nullità della clausola c.detta "floor".

3.1) In primo luogo, è decisamente da escludersi -come sostenuto dall'attore- che la previsione di una siffatta clausola comporterebbe l'integrazione del contratto con uno strumento finanziario derivato e imporrebbe, a pena di nullità, l'osservanza della disciplina contrattuale e precontrattuale prevista dal T.U.F.

A tal fine, è sufficiente osservare che nella clausola floor non è ravvisabile l'elemento strutturale che caratterizza ogni strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del relativo conguaglio.

3.2) Secondo parte attrice, però, tale clausola in ogni caso determinerebbe uno squilibrio contrattuale, in termini di vantaggio economico unilaterale a favore del mutuante, ove non riequilibrata da una previsione di senso opposto (c.detta clausola "cap"), che impedisca alle variazioni del tasso di salire al di sopra di una soglia predeterminata.

Orbene, già in astratto lo squilibrio contrattuale, quale categoria generale (cioè, a parte i casi specificamente disciplinati), non costituisce nel nostro ordinamento vizio di nullità negoziale, essendo invece contemplato quale presupposto di esercizio dell'azione generale di rescissione prevista dall'art.1448 cc.

Peraltro, una siffatta clausola persegue un interesse meritevole di tutela del mutuante, che in tal modo si assicura un tasso minimo di remunerazione del finanziamento, funzionale ad una accorta gestione degli impieghi; con riflessi positivi anche sulla posizione della clientela, che in presenza di tale clausola di contenimento del rischio del mutuante riesce a conseguire la fissazione di tassi di riferimento più bassi, e quindi di un prezzo del finanziamento complessivamente più conveniente. Trattasi, inoltre, di clausola dal contenuto chiaro e perfettamente determinato, che sostanzialmente si limita ad evidenziare il costo minimo periodico del denaro ricevuto in prestito dal cliente.

Essa, pertanto, non può dirsi volta all'acquisizione di vantaggi illeciti od occulti della banca, ma risulta perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti, che con la libera sottoscrizione del contratto hanno reso comune l'intenzione, in sé legittima, di evitare che per effetto di futuri ribassi del parametro di riferimento al di sotto della prefissata soglia minima l'operazione creditizia diventi per la banca antieconomica.

Ne consegue la piena validità della relativa clausola.

4) Infine, l'attore sostiene che l'originaria mancanza di un piano di ammortamento (poi a suo dire redatto nel corso del rapporto) costituirebbe autonoma violazione dell'onere di trasparenza informativa posto dall'art.117 TUB, determinante il ricalcolo degli interessi secondo detta disposizione.

In realtà, il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo, ove in questo siano -come nella specie- riportati tutti i parametri noti al momento della stipula, idonei a consentire la futura determinazione periodica dei costi, in combinazione con il parametro esterno variabile nel tempo.

Nei contratti di mutuo a tasso variabile, del resto, il piano iniziale non può che conformarsi al coevo TAEG, e quindi svolge al pari di questo -come la Banca d'Italia non ha mancato di precisare nelle citate direttive, in più punti- funzione "meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.", ovvero ipotizzando che "il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito".

E per questo che, in dette istruzioni, è previsto che il piano di ammortamento sia riportato in calce al documento di sintesi (che, si ricorda costituisce parte integrante del contratto solo "in presenza di un accordo delle parti in tal senso") soltanto "per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto", ove il dovere informativo può essere integralmente e compiutamente svolto in fase genetica.

Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui il mutuo stipulato prevedeva la consegna del denaro ripartita nel tempo -affidata a singoli atti di erogazione e quietanza- ed un significativo periodo di preammortamento. Circostanze, queste, che rendono ancor più evidente nella specie la non essenzialità del documento; né ai fini della validità del contratto di mutuo, né ai fini dell'osservanza dei doveri di trasparenza informativa della banca.

5) La domanda va pertanto integralmente rigettata.

6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 20% circa, ex art.6 del DM n°55 del 2014, considerato l'importo richiesto in via principale in restituzione (€.790.223,50).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da omissis srl nei confronti di omissis Banca spa, così provvede:

2) CONDANNA omissis srl al rimborso delle spese sopportate da omissis Banca spa per il giudizio, che liquida in complessivi €.20.700 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.

IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-